



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso ex art. 160 legge fall., depositato in data 1°.7.2019 da **“Cooperativa Pescatori San Vito Soc. coop. a r.l.”**, con sede in Marano Lagunare, via Serenissima n° 30, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione, dott. Riccardo Milocco, con gli avvocati Stefano Fruttarolo, Doris Chiavon e Alan Picili, con il quale è stata richiesta a norma del comma 6° dell'art. 161 legge fall., la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 legge fall.;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 3, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è imprenditore che svolge, con la forma della società cooperativa, attività commerciale e, per quanto occorrer possa, non rientra nelle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall'art. 1, comma 2°, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni



caso è ricompreso – ai sensi dell'art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di insolvenza;

c) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (quello relativo al 2018 non approvato dall'assemblea, ma comunque completo in tutte le sue parti) e dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito in questa prima fase della procedura;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall'imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 deve essere concesso dal Tribunale (salvo il caso di palese abuso dello strumento processuale), essendo rimesso al giudizio del Tribunale l'esame in ordine alla sussistenza di "giustificati motivi" solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

ritenuto congruo concedere il termine di 90 giorni, cui si aggiungono i 31 giorni di sospensione feriale dei termini, in mancanza di istanze di fallimento (che imporrebbero una dichiarazione d'urgenza derivata, ai sensi degli artt. 3 legge n° 742 del 1969 e 92 ord. giud.: Cass. 13.6.2018, n° 15435) e non essendo ancora applicabile l'innovativa disposizione contenuta nell'art. 9 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. (d. legisl. n° 14 del 2019);

ritenuta l'opportunità di nominare sin d'ora il commissario giudiziale, quale ausilio tecnico al tribunale nella vigilanza sull'assolvimento degli obblighi informativi periodici e per raccoglierne il parere in caso di richieste di autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione;

visto l'art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;



P.Q.M.

fissa il termine del 30.10.2019 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

nomina commissario giudiziale il dott. Maurizio Variola (C.F. VRLMRZ63B26L424M), con studio in Udine, via De Rubeis, n° 19;

dispone, ai sensi dell'art. 161, comma 8°, legge fall., che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale con periodicità mensile (e, quindi, la prima volta entro il 31.7.2019) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

delega sin d'ora il dott. Andrea Zuliani per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 2.7.2019.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

